

FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL MODULO 4

INFORMAZIONE AI LAVORATORI – PUNTI DI ATTENZIONE:

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e prevenzione incendi

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente (se presente)

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica

Ogni lavoratore ha ricevuto adeguata informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

Il contenuto della informazione è facilmente comprensibile per i lavoratori

Per la informazione di lavoratori immigrati, è stata fatta una verifica della comprensione della lingua utilizzata

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI – PUNTI DI ATTENZIONE:

Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione ed adeguata in merito ai rischi specifici (v. tabella 4)

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione rispecchiano gli accordi in della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato (v. tabella 1)
La formazione e l'addestramento specifico sono stati fatti in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
La formazione e l'addestramento specifico sono stati fatti in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni
La formazione e l'addestramento specifico sono stati fatti in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
L'addestramento è stato fatto da persona esperta e sul luogo di lavoro
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi
I dirigenti e i preposti hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (v. tabella 2 e 3)
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (v. tabella 5 e 6)
I corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno avuto una durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento
L'aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ha una durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti avviene, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non comporta oneri economici a carico dei lavoratori
Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori
Per la formazione di lavoratori immigrati, è stata fatta una verifica della comprensione della lingua utilizzata
I lavoratori che utilizzano le attrezzature indicate dall'Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (piattaforme mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, macchine movimento terra ecc.) devono ottenere, secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'Accordo stesso, l'abilitazione all'utilizzo di tali mezzi.

Si riportano di seguito alcune tabelle che riepilogano il numero di ore di formazione per le singole figure professionali della sicurezza presenti in azienda.

Tabella 1. – Prospetto sinottico della Formazione prevista per i Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e i Lavoratori ai sensi degli Accordi della Conferenza Permanente Stato – Regioni del 21 dicembre 2011

SETTORE ATECO DI APPARTENENZA	FORMAZIONE (ore)			
	DDL-SPP	DIRIGENTI	PREPOSTI	LAVORATORI
RISCHIO BASSO	16	16	Formazione Lavoratori	8
			+	4 generali
			8	4 specifici
RISCHIO MEDIO	32	16	Formazione Lavoratori	12
			+	4 generali
			8	8 specifici
RISCHIO ALTO	48	16	Formazione Lavoratori	16
			+	4 generali
			8	12 specifici
AGGIORNAMENTO (ogni 5 anni)	<i>RISCHIO BASSO</i> 6			
	<i>RISCHIO MEDIO</i> 10			
	<i>RISCHIO ALTO</i> 14			
		6		

Tabella 2. – Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione dell'emergenza ai sensi del D.M. 10 marzo 1998

FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, GESTIONE DELL'EMERGENZA		
Attività a rischio di incendio	Formazione Numero di ore	Aggiornamento
BASSO	4	Non obbligatorio
MEDIO	8	Non obbligatorio
ALTO	16	Non obbligatorio

Tabella 3. – Formazione addetti al primo soccorso ai sensi del D.M. n. 388/2003

FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO		
Aziende Classificazione	Formazione Numero di ore	Aggiornamento Triennale Numero ore
AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO A	16	6
AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO B	12	4
AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO C	12	

Tabella 4. – Formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 37, comma 11 (con riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi e ai contenuti dell'aggiornamento si faccia riferimento all'Accordo dell'O.P.R. Veneto per la sicurezza del 1° luglio 2010).

FORMAZIONE R.L.S.		
Classificazione Aziende	Formazione Numero di ore	Aggiornamento Annuale Numero ore
AZIENDE che occupano da 15 a 50 lavoratori	32 di cui: - 20 ore di formazione generale - 12 ore di formazione specifica (rischi presenti in azienda)	4
AZIENDE che occupano più di 50 lavoratori		8

Tabella 5. – Formazione Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'Accordo della Conferenza permanente Stato – Regioni del 26 gennaio 2006.

FORMAZIONE S.P.P.				
Ruolo	Formazione Numero ore			Aggiornamento Quinquennale Numero ore
	MODULO A (Formazione generale)	MODULO B (Formazione specifica)	MODULO C (Form. Specialistica abilitativa ruolo RSPP)	
Addetto S.P.P.	28	da 12 a 68 a seconda del macrosettore ATECO di riferimento	----	28
Responsabile S.P.P.			24	40 o 60 a seconda del macrosettore ATECO di riferimento